



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 101242 del 27 maggio 2014

Oggetto: *Art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 - Noleggio veicoli senza conducente on-line – Quesito*

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comune ha richiesto informazioni in ordine all'ammissibilità dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente in modalità telematica.

In particolare ha chiesto se una società può svolgere tale attività attraverso un sito internet, utilizzando un posteggio a pagamento presso un garage di terzi e provvedendo, quindi, alla consegna delle stesse presso il domicilio dei clienti, non effettuando alcuna attività in sede fissa né di ricezione del pubblico.

Ha chiesto, altresì, se tale società può prevedere, quale sede legale, la residenza del titolare e se l'attività può essere legittimamente svolta previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Al riguardo, considerato il contenuto della richiesta di codesto Comune, la scrivente Direzione ha inoltrato il quesito al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, con nota n. 8293 (prot. di arrivo 11-4-2014, n. 60627) ha evidenziato quanto di seguito si riporta:

“In relazione a quanto richiesto con la nota in epigrafe, ad avviso di questa Direzione generale la locazione senza conducente dei veicoli non rientra tra le attività di autotrasporto, ma piuttosto costituisce uno degli strumenti tramite i quali un soggetto può avere in disponibilità un veicolo, corrispondendo una controprestazione economica al soggetto che esercita la predetta attività. Ciò per significare che la materia in parola non rientra tra quelle attribuite alla scrivente Direzione ai sensi della normativa in vigore.

Ciò premesso, si precisa, in ogni caso, che l'art. 84 del codice della strada (D.Lgs. 285/05) non prevede la necessità –da parte del locatario- di avere in disponibilità specifici locali, quali rimesse per i veicoli oggetto della locazione”.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla richiesta di conoscere se l'attività può essere legittimamente svolta previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), la scrivente richiama il DPR 19-12-2001, n. 481, emanato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Interno, il quale all'articolo 1, comma 1 dispone che *“L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio di attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune*



nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia".

Si precisa, ovviamente, che la prevista denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito delle numerose modificazioni e integrazioni che hanno riguardato il testo dell'articolo in parola, è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Infine, con riferimento alle specifiche modalità di svolgimento dell'attività come indicate nel quesito, la scrivente rileva che non sussiste nella disciplina vigente il divieto di indicare, quale sede legale dell'azienda, la residenza del titolare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)